

Allegato "A" al N. 12822/6202 di repertorio

STATUTO
della
"FONDAZIONE LIA"

Articolo 1
Costituzione

1.1 È costituita una fondazione denominata

"Fondazione LIA"

(di seguito la "**Fondazione**").

1.2 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2
Sede, delegazioni e uffici

2.1 La Fondazione ha sede in **Milano**.

L'indirizzo completo è inizialmente in Corso di Porta Romana n. 108.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività proprie dello scopo sociale nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso comune, non comporterà una modifica statutaria ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano alla quale andrà trasmesso estratto autentico della relativa delibera.

Articolo 3
Scopi

3. La Fondazione non ha fine di lucro e si propone di porre in essere attività di promozione del libro e della lettura, in tutte le sue forme tradizionali e digitali, attraverso attività di educazione, informazione, sensibilizzazione e ricerca in questo ambito. La Fondazione intende, in particolare, promuovere la lettura fra

tutte le categorie deboli attraverso iniziative in grado di ampliare il loro accesso ai prodotti editoriali tramite la ricerca e l'innovazione tecnologica, la diffusione di una cultura dell'accessibilità in un'ottica di rete, la sensibilizzazione di editori e altre imprese della filiera editoriale digitale (distributori, librai, produttori di hardware e software, ecc.), la formazione per gli utenti deboli, con riferimento sia ai disabili visivi e ad altre tipologie di disabilità sia a condizioni di disagio sociale o culturale che rendono difficile il rapporto con la lettura.

Articolo 4 Attività

4.1 La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti, attività di natura economica.

4.2 In particolare, la Fondazione potrà svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) agevolare la creazione di reti fra i soggetti coinvolti nelle proprie iniziative;
- b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- c) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, enti e istituzioni, anche internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
- d) promuovere e organizzare master, seminari, corsi di formazione, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop;
- e) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- f) svolgere attività di sensibilizzazione in favore di soggetti appartenenti al mondo editoriale;
- g) realizzare e sostenere, anche finanziariamente, attività di formazione e di ricerca nei propri settori di attività, anche attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
- h) svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;
- i) svolgere attività di formazione, informazione, studio e ricerca sull'utilizzo delle tecnologie per la lettura per persone disabili, realizzando anche linee guida e pubblicazioni;
- j) promuovere la diffusione di prodotti editoriali accessibili per persone non vedenti, ipovedenti o affette da altre disabilità, anche attraverso il supporto e la fornitura di servizi agli editori, distributori, librerie e biblioteche;
- k) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, ac-

quistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;

l) stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Articolo 5 Patrimonio

5. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità - suscettibili di valutazione economica - impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione ed effettuati dal Fondatore;

b) dai beni mobili e immobili o altre utilità che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e) dai contributi attribuiti al patrimonio da enti di qualsiasi natura e genere.

Articolo 6 Fondo di gestione

6.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

b) dalle quote versate dai membri;

c) dai conferimenti, dalle donazioni e dai contributi che non siano espressamente destinati al patrimonio;

d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

6.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 Esercizio finanziario

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

7.3 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

7.4 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.5 Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

7.6 Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 8 Membri della Fondazione

8. Sono membri della Fondazione:

- a) i Partecipanti Ordinari;
- b) i Partecipanti Sostenitori;
- c) i Partecipanti Istituzionali.

Articolo 9 Partecipanti

9.1 La qualifica di Partecipante Ordinario, Partecipante Sostenitore e Partecipante Istituzionale (di seguito i "Partecipanti"), viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo 9.

9.2 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Ordinari, secondo quanto previsto dall'articolo 14.6 a), le persone fisiche che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

9.3 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori secondo quanto previsto dall'articolo 14.6 a) le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

9.4 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 14.6 a), le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima in maniera rilevante e alle quali il Consiglio di Amministrazione deciderà di attribuire tale qualifica, in funzione del supporto fornito alle attività dell'ente.

Articolo 10 Esclusione e recesso

10.1 Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti.

10.2 L'esclusione può avvenire per grave inadempimento degli obblighi statuari, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) mancato conferimento dei contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) comportamenti e attività incompatibili con gli scopi della Fondazione.

10.3 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.4 I Partecipanti, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte. I Partecipanti dovranno inviare comunicazione scritta di recesso al Presidente con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario in corso. Il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso al momento dell'esercizio dello stesso.

Articolo 11 Organi della Fondazione

11.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;

- b) l'Assemblea dei Partecipanti;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Scientifico, qualora nominato ai sensi del presente Statuto;
- e) l'Organo di Controllo.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di istituire comitati, commissioni e gruppi di lavoro (di seguito le "**Commissioni**"), anche a carattere permanente, con una funzione consultiva.

11.3 Tutte le cariche, di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 11.1 sono gratuite, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione. Ai membri dell'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso, nei limiti di quanto stabilito dal successivo articolo 17.8.

Articolo 12 Presidente

12.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, resta in carica due esercizi e può essere riconfermato anche per più mandati.

12.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

12.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

12.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 13 Assemblea dei Partecipanti

13.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti.

13.2 L'Assemblea dei Partecipanti ha il diritto di nominare alcuni membri all'interno del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite dal suc-

cessivo articolo 14.

13.3 L'Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione possibile del Consiglio di Amministrazione.

13.4 L'Assemblea dei Partecipanti delibera inoltre la nomina dei membri dell'Organo di Controllo.

13.5 All'Assemblea dei Partecipanti viene presentato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione e illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

13.6 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea dei Partecipanti deve essere convocata almeno quindici giorni prima mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica o altro strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

13.7 L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione. Con la presenza della maggioranza dei suoi componenti mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti.

13.8 Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

13.9 Al fine del conferimento di deleghe:

- a) ogni componente l'Assemblea dei Partecipanti può conferire delega scritta a un altro membro della stessa e tale delega non può poi essere trasferita ad altro membro;
- b) ogni membro non può portare più di una delega.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra 3 e 9, incluso il Presidente - in base al numero determinato al momento della nomina o del rinnovo, dei quali:

- a) 2, se il Consiglio è composto da 3 membri, nominati dal Consiglio Generale dell'Associazione Italiana Editori e 1 dall'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione;
- b) 3, se il Consiglio è composto da 5 membri, nominati dal Consiglio Generale dell'Associazione Italiana Editori e 2 dall'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione;
- c) 4, se il Consiglio è composto da 7 membri, nominati dal Consiglio Generale dell'Associazione Italiana Editori e 3 dall'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione;
- d) 5, se il Consiglio è composto da 9 membri, nominati dal Consiglio Generale Associazione Italiana Editori e 4 dall'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione.

14.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica due esercizi e possono essere riconfermati, anche per più mandati.

14.3 Qualora per qualunque ragione dovesse venire meno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri consiglieri hanno l'obbligo alla prima riunione utile di cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

14.4 In deroga a quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo, il primo Consiglio di Amministrazione è nominato all'atto della costituzione della Fondazione ed è composto da 3 membri nominati dall'Associazione Italiana Editori, di cui uno quale Presidente. Essi rimarranno in carica per i primi due esercizi. Alla scadenza, si procederà alla nomina dei nuovi membri, secondo quanto stabilito dal presente statuto.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare, senza diritto di voto, anche rappresentanti dell'Assemblea dei Partecipanti e componenti degli altri organi della Fondazione al fine di permettere a questi ultimi di essere costantemente informati sulle attività poste in essere dalla Fondazione.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della stessa e in particolare; a titolo esemplificativo, provvede a:

- a) attribuire la qualifica di Partecipante Ordinario, di Partecipante Sosteni-

- tore, di Partecipante Istituzionale;
- b) eleggere il Presidente della Fondazione;
 - c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
 - d) determinare le modalità di contribuzione dei propri membri;
 - e) identificare i settori di attività della Fondazione;
 - f) nominare i componenti ed il Presidente del Comitato Scientifico;
 - g) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
 - h) determinare le modalità di attribuzione al patrimonio o al fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
 - i) deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo;
 - k) deliberare in merito all'esclusione dei partecipanti;
 - l) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente;
 - m) determinare, l'eventuale, compenso dei membri dell'Organo di Controllo nei limiti di quanto stabilito dal successivo articolo 17.8, ed approvare i rimborsi spese in favore degli altri componenti degli altri organi della Fondazione;
 - n) approvare e modificare eventuali regolamenti per il migliore funzionamento della Fondazione;
 - o) istituire le Commissioni e nominarne i membri.

14.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

14.9 Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio italiano. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione.

14.10 Le adunanze totalitarie del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconfe-

renza, tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o messaggio di posta elettronica degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

14.11 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

14.12 La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Consigliere più anziano.

14.13 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.14 Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi Partecipanti della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

14.15 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 15 Comitato Scientifico

15.1 Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione.

15.2 Il Comitato è composto da un massimo di 15 membri, compreso il suo presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti appartenenti al mondo della cultura, della scienza e delle professioni che si sono con-

traddistinti per autorevolezza e statura morale, che durano in carica due esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.

15.3 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il suo presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

15.4 Il Comitato formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, esprime il parere sui progetti che intende sviluppare la Fondazione, valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere dalla Fondazione.

Articolo 16 **Commissioni e Gruppi di Lavoro**

16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire Commissioni, che possano supportare l'ente nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

16.2 La composizione, i compiti, le attività e le modalità di funzionamento delle Commissioni vengono definite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 **Organo di Controllo**

17.1 I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa o da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre membri - sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti tra professionisti iscritti all'albo dei revisori legali.

17.2 L'Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

17.3 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

17.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

17.5 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati. I membri dell'Organo di Controllo possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente,

senza che occorra la giusta causa.

17.6 Qualora l'Organo di Controllo fosse composto da un Revisore Unico, l'Assemblea dei Partecipanti nomina un supplente, avente il compito di sostituire il Revisore effettivo nell'espletamento del suo incarico, qualora questo dovesse venire meno per qualsiasi causa. Il supplente resta in carico fino alla prima Assemblea dei Partecipanti utile che dovrà provvedere a confermarlo, eleggendo un nuovo supplente, ovvero alla nomina di un nuovo Revisore.

17.7 La carica di componente dell'Organo di Controllo è inconciliabile con quella di consigliere.

17.8 Ai membri dell'Organo di Controllo potrà, eventualmente, essere corrisposto un compenso annuo che non dovrà essere superiore al tetto massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Articolo 18 **Scioglimento e destinazione del patrimonio**

18.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 6 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e dall'art. 27 del Codice Civile.

18.2 Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti senza scopo di lucro che svolgono attività analoghe a quella della Fondazione o, in ogni caso, a fini di pubblica utilità.

F.to: Marco Polillo
Monica De Paoli

Sommario

Statuto della Fondazione LIA	1
Articolo 1 - Costituzione	1
Articolo 2 - Sede, delegazioni e uffici	1
Articolo 3 - Scopi	1
Articolo 4 - Attività	2
Articolo 5 - Patrimonio	3
Articolo 6 - Fondo di gestione	3
Articolo 7 - Esercizio finanziario	3
Articolo 8 - Membri della Fondazione	4
Articolo 9 - Partecipanti	4
Articolo 10 - Esclusione e recesso	5
Articolo 11 - Organi della Fondazione	5
Articolo 12 - Presidente	6
Articolo 13 - Assemblea dei Partecipanti	6
Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione	7
Articolo 15 - Comitato Scientifico	10
Articolo 16 - Commissioni e Gruppi di Lavoro	11
Articolo 17 - Organo di Controllo	11
Articolo 18 - Scioglimento e destinazione del patrimonio	12